

REGOLAMENTO (CEE) N. 79/93 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1993****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.